

TESTAMENTO  
DI GIOVAN GIORGIO CESARINI  
MARITO DI CLELIA FARNESE  
(1581-1585)

E DOCUMENTI DI AMMINISTRAZIONE FAMILIARE  
SUCCESSIVI ALLA SUA MORTE

Introduzione e trascrizione a cura di Patrizia Rosini

Il 18 dicembre del 1581 venne rogato il testamento del marchese Giovan Giorgio Cesarini (1550-1585), gonfaloniere del Popolo Romano e marito di Clelia Farnese (ca. 1556-1613),<sup>1</sup> dal suo notaio di fiducia Giovan Battista Garbagni,<sup>2</sup> dal notaio della Camera Apostolica Antonio Guidotti ed infine il conosciuto notaio Curzio Saccoccia.<sup>3</sup> L'atto fu integrato con ulteriori precisazioni e legati il 7 Aprile 1583, sempre con i medesimi notai («Et perche la uolunta del homo /e/ sempre mutabile sino alla morte, et intendo /e/ uoglio nelli presenti codicilli aggiungere, sminuire /e/ dichiarare alcune cose nel detto testamento [...]» [c. 327r]).

Il marchese Giovan Giorgio era l'erede di una nobile famiglia romana<sup>4</sup> che vide la sua ascesa nella Roma della seconda metà del XV secolo, quando il cardinale Giuliano Cesarini (1466-1510) ebbe fortuna e riconoscimenti grazie all'amicizia che lo univa a papa Alessandro VI Borgia.<sup>5</sup> Proprietario di numerosi possedimenti nell'alto Lazio e nelle Marche, nonostante il titolo

---

<sup>1</sup> Archivio di Stato di Roma, Collegio dei Notai, vol. 1573. Il testamento, trascritto integralmente nel registro notarile, è stato da me rinvenuto e segnalato per la prima volta il 12 maggio 2013 nel saggio *Vita e costumi di un "bastardo" di Casa Cesarini in un documento giudiziario di primo Seicento* nella Banca Dati "Nuovo Rinascimento" <http://www.nuovorinascimento.org> (codice identificativo SBN T\ICCU\RML\0352083) e depositato presso la biblioteca della Fondazione Marco Besso di Roma e l'Archivio di Stato di Parma. Un estratto di questo testamento è conservato presso l'Archivio della Fondazione Camillo Caetani di Roma, nei carteggi farnesiani dell'Archivio di Stato di Parma e nel fondo Sforza Cesarini dell'Archivio di Stato di Roma (vedi P. ROSINI, *Clelia la figlia del gran cardinale*, Viterbo, Ed. Settecittà, 2010, p. 58).

<sup>2</sup> Fu senz'altro per l'amicizia che li univa che il testatore lasciò al Garbagni «scudi Cento oltre la uigna, che li ho concessa in uita» (c. 318v).

<sup>3</sup> Questo notaio fu molto attivo presso varie famiglie aristocratiche; ha rogato, fra l'altro, numerosi documenti per il cardinale Alessandro Farnese jr.

<sup>4</sup> Cfr. ALFONSO CECCARELLI DA BEVAGNA, *Istoria di Casa Cesarina*, a cura di Danilo Romei e Patrizia Rosini [<http://www.nuovorinascimento.org/n-rinasc/testi/pdf/ceccarelli/istoria.pdf>].

<sup>5</sup> Geronima Borgia, figlia di papa Alessandro VI, fu moglie di Gian Andrea Cesarini, fratello del cardinale Giuliano (vedi la cit. *Istoria di Casa Cesarina*).

altisonante di Gonfaloniere del Popolo Romano, non fu un condottiero né un uomo con particolari attitudini di governo; piuttosto bisogna riconoscergli il merito di essere stato un raffinato collezionista d'arte. A lui si deve l'allestimento di un giardino-museo, creato nella sua casa romana adiacente alla chiesa di San Pietro in Vincoli. Frequentò la corte fiorentina dei Medici,<sup>6</sup> tanto da far supporre che per qualche tempo possa aver rivestito il ruolo di loro agente a Roma, considerando anche l'intima amicizia che lo univa al cardinale Ferdinando de' Medici (1549-1609), futuro granduca di Toscana.

Un altro motivo per cui il Cesarini viene ricordato nella storia è quello di essere stato il marito di Clelia Farnese e in conseguenza di ciò genero di uno dei cardinali più potenti nella Roma della seconda metà del Cinquecento: Alessandro Farnese, uomo e mecenate di grande ingegno ma talmente "ingombrante" nella vita del marchese da avergli reso la maggior parte dei suoi giorni terreni a dir poco travagliati. Il cardinale, vicedirettore di Santa Romana Chiesa, in quanto padre di Clelia e padrino di battesimo del marchese Giovan Giorgio,<sup>7</sup> esercitò un controllo quasi ossessivo sulla vita della figlia, del genero e del nipote Giuliano, il quale, alla morte del padre, vide la sua tutela passare dalla madre Clelia a Giulio Foschi, intimo del nonno cardinale.<sup>8</sup>

A una prima osservazione del contenuto testamentario, che qui si trascrive integralmente, salta agli occhi quanto il Cesarini fosse legato ai vincoli parentali e per primo alla consorte. Fin dalle prime frasi Clelia viene citata per ordinare che al momento della di lei morte dovrà essere ricordata nelle messe celebrative «se serra seppellita nella m(e)de(si)ma cappella» del marito, ovvero quella dell'Annunziata posta all'interno della chiesa dell'Ara-coeli. Segue un lungo paragrafo in cui si evidenzia la stima e l'amore che

---

<sup>6</sup> Vedi P. ROSINI, *Lettere di Giovan Giorgio Cesarini e Clelia Farnese alla Granduchessa di Toscana Bianca Cappello conservate nell'Archivio di Stato di Firenze, Fondo Mediceo del Principato* [http://www.nuovorinascimento.org/n-rinasc/document/pdf/rosini/lettere\\_asf.pdf](http://www.nuovorinascimento.org/n-rinasc/document/pdf/rosini/lettere_asf.pdf).

<sup>7</sup> Vedi P. ROSINI, *Sponsalia di Clelia Farnese e Giovan Giorgio Cesarini* [<http://www.nuovorinascimento.org/n-rinasc/document/pdf/rosini/sponsalia.pdf>], pp. 3 e 7.

<sup>8</sup> Cfr. P. ROSINI, *Clelia Farnese...* cit., p. 99.

legavano Giovan Giorgio a sua moglie, nonostante i dissapori che certo la vita coniugale ha loro portato:

Jt(em) lasso alla sig(no)ra Clelia Farnese mia consorte l'intiero usufrutto de tutti li miei beni stabili, mobili, et semouenti, raggioni, actioni, et nomi di debitori di godere, e, fruttare, come se fusse uera padrona, et proprietaria de tutti i miei beni predetti disponendone, a, suo benepiacito, et prohibisco che questo mio legato non si possa jnterpretare ch'io li habbia uoluto lasciare li alimenti soli perche uoglio, che abbia non solo li alimenti ma tutto il restante di detti frutti [...]. (cc. 314v-315r)

E più avanti:

Et per la gran Confidenza, et fede che Jo ho nella Integrita et prudenza di detta sig(no)ra mia Consorte non voglio che sia tenuta fare alcuno Jnuentario delli sopradetti miei benj es[c]etto che nelli casi specificatj di sopra, cio /e/ delle Gioie, et beni, che se trouera nno nel sudetto giardino, et edificij di San Pier Jnuincola, et libero detta sig(no)ra da ogni obligo di dar sigurta di benj amministrate, et di render conto, et di usufruttare li sopradetti miej benj et heredita ad Arbitrium bonj uitj, et anco la libero da ogni peso, et obligo di hauere, a rendere rendere conto della detta amministratione, et questo perche uoglio, che uiuendo lei casta, et honesta in stato uidouile come de sopra sia sig(no)ra et padrona del detto Jntiero usufrutto, et libera administratio ne de tutti detti miei benj, et heredita con quelle conditioni pero dette di sopra nelli legati fatti /a/ detta Sig(no)ra [...]. (c. 324v)

Vorrei sottolineare anche la risolutezza del marchese nel togliere al suocero persino il privilegio di essere il suo futuro esecutore testamentario, cercando di trovare nella ormai cagionevole salute del cardinale una valida scusa per escluderlo da una ulteriore intromissione nella sua famiglia:

Et perche Jn detto mio testamento considerando la graue eta/e/ quali [*intendi quasi*] continua in dispositione del Ill(ustrissi)mo Cardinal farnese, et li grauj, et Infiniti negotij de quale /e/ continuamente oppresso, et Jmpedito et che come mio padre /e/ padrone haurebbe sempre tenuta /e/ terra protezione di Casa mia. per no(n) aggiongierli fastidij, et occupationij maggiori reputaj essequotori del detto mio testamento li Ill(ustrissi)mi /e/ R(euerendissi)mi Cardinali Medici /e/ Maffeo /a/ quali in Caso di morte hauero substituiti li Ill(ustrissi)mi Caraffa /e/ Gesualdo[...]Ill(ustrissi)mo Cardinale de Medici

l'III(ustrissi)mo Cardinale Mon[ta]lto S(igno)re Carlo Mutj, et Si(gno)r Vale-  
rio della Valle. (c. 329v)

Trovo, in ogni caso, necessario ricordare che Giovan Giorgio era certo dell'importante ruolo che avrebbe rivestito il padre di Clelia alla sua morte: il cardinale avrebbe fatto il possibile per prendere in mano e, oserei dire definitivamente, le redini della famiglia Cesarini (come di fatto avvenne), grazie all'impotenza, dovuta alla giovanissima età, del dodicenne figlio Giuliano. Il marchese cercò, quindi, una formula il più possibile "liberale" nel concedere alla moglie una indipendenza che difficilmente è riscontrabile nelle volontà testamentarie dell'epoca a favore delle donne.

Clelia comprese bene tutto ciò. Subito dopo la morte del marito, con parole dure e minacciose,<sup>9</sup> il cugino Alessandro Farnese, sollecitò la duchessa<sup>10</sup> a lasciare Roma per sempre, giustificando questa asserzione come volontà della famiglia volta a preservare l'onorabilità del casato, viste le continue dicerie che ormai da anni dileggiavano lei e suo marito.<sup>11</sup> Così Clelia rispondeva, amareggiata, al cugino:

[...] quello poi che più mi affligge è che il Signor Cardinale ha operto la strada e porta a certe lettere senza sottoscrizione et come un servitorello mal

---

<sup>9</sup> Ivi, p. 205. Al riguardo devo dissentire dall'ultima interpretazione che è stata fornita circa la lettera, secondo la quale la missiva del Farnese sarebbe un falso fatto realizzare dal cardinal Farnese suo padre per costringere Clelia a lasciare Roma (cfr. GIGLIOLA FRAGNITO, *Storia di Clelia. Amori, potere, violenza nella Roma della Controriforma*, Bologna, Ed. Il Mulino, 2013, pp. 134-135). Personalmente ritengo che la Farnese avesse letto molto bene la lettera, nonostante ella scriva di non aver riconosciuto la scrittura del cugino e che il contenuto le era stato riferito a voce dall'emissario. In realtà non avrebbe potuto controbattere punto per punto in modo così preciso e circostanziato se quelle righe non le avesse lette e aggiunto rilette. Come avrebbe potuto riconoscere la calligrafia di Alessandro dal solo indirizzo segnato sul retro del manoscritto, che abitualmente viene scritto dai segretari? In ogni caso la firma di Alessandro è certamente autografa.

<sup>10</sup> Cfr. ivi, p. 301. Il titolo di duchessa le derivava dalla proprietà del piccolissimo feudo di Ginestra, un paese del reatino a cui Clelia rimase legata, insieme agli altri due di Torricella e Stipe. Purtroppo è sopravvissuta solo una piccola porzione dell'antica torre del castello.

<sup>11</sup> Cfr. ivi, p. 211.

satisfatto di me o di qualche mio ministro o di qualcosa subito manda queste lettere contraffatte et il Cardinale subito le mette a luce per vere dando adito che ogni giorno si moltiplichino in queste materie quale Vostra Altezza sa bene che il credito a ditte lettere si dà su il fuoco [...]»<sup>12</sup>.

Clelia, quindi, non solo cercò di difendersi dalle continue maldicenze a cui venivano sottoposti lei ed il marito (divulgate soprattutto attraverso le lettere anonime e gli “avvisi” compilati dai menanti),<sup>13</sup> ma tentò di far valere la sua indipendenza appoggiandosi ai capitoli testamentari del marito:

[...] Dio mi ha concesso insieme con mio marito che io resti padrona di questa robbia di questa casa et di questo figlio [...].<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> Cfr. P. ROSINI, *Clelia Farnese...* cit., p. 213.

<sup>13</sup> I “menanti” «nel 16° sec., erano coloro che non solo ricopiavano ma anche stendevano quelle lettere (dette notizie, fogli alla mano, avvisi, gazzette) che erano poi diffuse in molte copie, costituendo i primi saggi delle future gazzette stampate e una forma rudimentale di giornalismo» (Enciclopedia Italiana Treccani <http://www.treccani.it/enciclopedia/menanti/>). E ancora: «[...] gli avvisi di Roma costituiscono di fatto una prima forma di giornalismo tanto pericolosa quanto ben pagata dai potentati del tempo, come ben sapevano i loro autori, vale a dire i “menanti”, alcuni dei quali avevano lasciato la testa sul patibolo. [...] Gli “avvisi” erano fogli rigorosamente anonimi di notizie che informatori (sovente di professione) inviavano da capitali o da luoghi particolarmente importanti, e che circolarono sempre più diffusamente a partire dal '500, soprattutto dalla metà del secolo. Di essi vengono conservate raccolte significative nei maggiori archivi; ma soprattutto importanti sono i volumi di “avvisi di Roma” raccolti da Francesco Maria della Rovere, duca d'Urbino, e ora conservati presso la Biblioteca Apostolica Vaticana. Questi ci confermano infatti come nella seconda metà del '500, quando cioè la città dei papi è ormai la capitale della diplomazia europea, a Roma venissero reindirizzati i fogli di avvisi precedentemente giunti nei grandi centri italiani di raccolta (Venezia, Milano, Genova, Firenze ecc.) e come le notizie in essi presenti venissero accuratamente selezionate e integrate con quelle romane da parte di “menanti” (coloro che “menano” informazioni più o meno segrete) ben due volte la settimana: ne nascevano per l'appunto “gli avvisi di Roma” subito rispediti in tutte le corti europee e in particolare in quelle minori e isolate, perciò affamante di notizie, come quella d'Urbino di Francesco Maria della Rovere» Cfr. A. ENZO BALDINI, *Ragion di stato e platonismo nel dibattito politico italiano di fine Cinquecento*, in *Studi in memoria di Enzo Sciacca. Sovranità, Democrazia, Costituzionalismo*, a cura di Franca Biondi Nalis, Milano, Giuffrè Editore, 2008, vol. I, p. 58.

<sup>14</sup> Cfr. P. ROSINI, *Clelia Farnese...* cit., p. 213.

Tuttavia Giovan Giorgio, nonostante la volontà espressa di conferire alla moglie la completa gestione dei suoi possedimenti e dei suoi figli, *legittimi e illegittimi*, non riuscì a proteggere la consorte dalle pressioni dei Farnese. Clelia dovette cedere al volere paterno: dopo una “resistenza” di due anni in «stato vedovile, onesta e casta», fu costretta a sposare Marco Pio di Carpi, signore di Sassuolo.

Il marchese aveva cercato di prevedere ogni possibile futuro, compresa la nascita di altri figli, legittimi o no che fossero. Ebbe altri quattro anni di vita per sperare in un altro erede, ma la sola nascita che vide fu quella di un bimbo che chiamò Ascanio e che ebbe a seguito di una relazione adulterina con una donna chiamata Laudomia.<sup>15</sup> L'avvenimento, che rimase segreto fino alla sua morte, fu confessato dal Cesarini proprio nei codicilli al testamento, nei quali dichiarava che pochissimi tra amici e servitori erano a conoscenza dell'evento, compreso Emilio de' Cavalieri, molto vicino al marchese: «[...] nacque del mese di nouembre 1582 /e/ fu compare il S(igno)r Tiberio Cerasio et /e/ stato lattato, et alleuato in Casa di Horatio Balarino come ne /e/a/ pieno Informato il S(igno)r Emilio de Cauaglieri, m(esser) Scipione Mancinj mio mastro di Casa, et alcuni altri miei servitori [...]» (c. 328r). Forse non è ironia della sorte o avvenimento casuale che il piccolo fosse battezzato nella chiesa di San Lorenzo in Damaso, di cui era cardinale titolare il cardinal Farnese; sospetto che ci fosse una specie di rivalsa nei confronti del suocero, il quale attraverso i suoi agenti e le sue spie teneva costantemente sotto controllo il genero. Penso che l'esser riuscito a nascondere questo avvenimento dovette essere una delle poche soddisfazioni che Giovan Giorgio riuscì ad ottenere. Per contro sapeva che sua moglie, seppur con sofferenza iniziale, alla fine avrebbe accettato di crescere questo figlio come fosse il suo. Ciò avvenne dopo la morte prematura del marchese e durò almeno fino a quando la sfortunata Clelia non fu costretta a lasciare Roma per andare a vivere nella lontana Sassuolo e a lasciare definitivamente quel bambino in balia di se stesso, costretto a vivere e a crescere davvero come un “bastardo”, senza accudimento e affetto.

Per tornare alle volontà testamentarie del marchese, il forte legame con i componenti della famiglia Cesarini emerge dove si dichiara: «[...] uoglio et ordino che siano sodisfatti tutti li legati fatti dalla bona memoria de mio

---

<sup>15</sup> Cfr. P. ROSINI, *Vita e costumi...* cit.

padre se forsi alcuno ne restasse che non fosse sodisfatto» (c. 315r), pensando anche a proteggere il cugino e lo zio attraverso un codicillo dettaglia to in ogni sua parte: «Jtem lasso /a/ Gabriel Cesarino figliolo del R(euerendissi)mo Ascanio Vescouo Cesarino<sup>16</sup> scudi trecento di moneta l'anno, quali Jo pago /a/ detto Vescouo, et questo doppo la morte di detto Monsig(no)re per se, et suoj figlioli legi(ti)mi [...]» (c. 317r); una porzione sarebbe andata anche al fratello di Gabriele: «[...] scudi cento l'anno cio /e/ la rata ogni mese ad Alexandro Cesarini<sup>17</sup> suo f(rate)llo Carnale, et /a/ suoj discendenti maschi tanto legitimj come bastardi [...]» (c. 317r), precisandosi che il lega to non si sarebbe potuto cedere o alienare per nessun motivo tranne che per eventuali delitti di cui si sarebbero potuti macchiare i suddetti eredi.

Giovan Giorgio sembra non aver dimenticato nessuno dei suoi amici e servitori, lasciando, a chi legge il suo testamento, una visione d'insieme del suo *status* sociale e del suo stile di vita molto elevato. Beneficia dei lasciti un numero considerevole di persone che prestavano il loro servizio in casa Cesarini: l'auditore, il maestro di casa, il segretario, il maestro di camera, i coppieri e camerieri, il computista, i paggi, i guardarobieri dei palazzi ro mani,<sup>18</sup> il credenziero, il bottigliero, cocchieri e staffieri, il maestro di stalla,

---

<sup>16</sup> Per il vescovo Ascanio Cesarini si veda P. ROSINI, *I diabolici putti romani in una lettera inedita scritta nel 1570 dal vescovo Ascanio Cesarini al governatore di Roma* [http://www.nuovorinascimento.org/n-rinasc/document/pdf/rosini/ascanio.pdf].

<sup>17</sup> Di questo ragazzo scapestrato abbiamo notizie attraverso due lettere di Giovan Giorgio alla granduchessa di Toscana Bianca Cappello; in una delle quali, del nel giugno del 1584 si legge: «[...] trouandosi Alessandro Ceserini in Siena, che molti mesi ui si è trattenuto, qual per cosa honorata hà bando dall'Eccl(esiasti)co, Supp(li)co quanto più posso V(ostra) A(ltezza) S(erenissima) resti seruita, d'ottenerle Saluo Condotto da S(ua) A(ltezza) S(ere nissima) accio non l'auuenga qualch'inconueniente, che tra tanto si procurarà quà la remis sion sua, Et non hauendo egli battuto la strada, ne fatto cosa atroce, no(n) se ne sentirà rumore, stando, come stà, in Siena [...]»; nonostante la richiesta di clemenza, lo zio Giovan Giorgio scriveva ancora nell'aprile del 1585: «[...] per la pena, che fosse incorso Alessandro Cesarino, stato carcerato in Siena, per pretensione, ch'hauesse messo mani alla spada, per partir(e) dui gentilhuo(min)i, che faceuano q(ues)tion(e), et che li sia ritrouata in casa una rota d'Archibugio, se ben per sua scusa si dice, che non cauo la spada [...]. Vedi P. ROSINI, *Lettere...* cit., pp. 42-49.

<sup>18</sup> Si noti che Giovan Giorgio dice testualmente: «alli guardaroba de Roma, et di San Pietro in Vincula»; questo avviene perché il centro di Roma era all'interno di un perimetro molto ristretto e il palazzo adiacente alla chiesa di San Pietro in Vincoli (e conseguentemente alla basilica di Santa Maria Maggiore) veniva considerato un possedimento fuori urbe.

i vari garzoni di stalla, cucina e tinello, i giardinieri, i capitani e gentiluomini che fino alla sua morte lo avessero servito e non per ultimi, i nani Camilletto e Fusino.<sup>19</sup> Segue l'elenco delle donne di casa: lavandaie, cameriere, dame di compagnia, zitelle e «Madonna E(m)milia Leonardi», forse sua anziana balia, a cui si donano «scudi ducento oltre li altri legati fattoli da mio padre» (c. 318v).

Tra i beneficiari del testamento troviamo anche il famoso compositore e musicista Emilio de' Cavalieri, a cui Giovan Giorgio dovette essere legato da sincera amicizia: «Jtem lasso al Sig(n)o(r) Emilio de Cuaglieri dal quale me trouo compitamente seruito, et con molto mio gusto, et sincerita scudi mille una uolta tanto oltra li scudi cento cinquanta l'anno, che li ho concessi per patenti in uita sua» (c. 317v).

Il testamento del Cesarini insiste in modo quasi ossessivo nel definire la linea di successione ereditaria, cercando di prevenire anche l'imprevedibile:

Jn euento che mancasse la linea delli miei descendenti, Maschij /e/ feminelegitimi /e/ bastardi dico dechiaro /e/ uoglio, che nel caso sudetto succedano quelli che seranno da me nominati Jn vna poliza scritta /o/ sottoscritta di mia man propria /e/ sigillata con il mio sigillo che serra chiuso Jn una Cassetta di ferro, che serra consignata in Custodia della Abbadessa, et monache del Monastero di San Sisto hora trasportato/a/ Monte Magnanapolj, al quale monastero per la conseruazione di detta Cassetta, uenendo tal Caso di estinzione di detta linea lasso scudi dugento da pagarseli dalli detti nominati. qual Cassetta prohibisco che maj per alcun tempo si possa aperire se non doppo che fosse uenuto tal caso, il che Dio nol voglia [...]. (c. 330r)

---

<sup>19</sup> Nelle corti rinascimentali, insieme alle feste, alle discussioni letterarie, ai buffoni ed agli animali esotici, i nani erano uno *status symbol* ed erano considerati persone di viva intelligenza, spesso utilizzati anche come confidenti e consiglieri. A noi sono giunti alcuni loro ritratti come, ad esempio, il famoso dipinto di Agostino Carracci *Il triplo ritratto* (oggi conservato al Museo di Capodimonte di Napoli), in cui sono raffigurati tre uomini che vivevano alla corte dei Farnese, tra cui il nano Amon e Arrigo peloso, un uomo affetto da ipertricosi, famoso in tutta l'Europa del tempo. «Alla fine del Cinquecento, re Sigismondo Augusto di Polonia possedeva nove nani e Caterina de' Medici sei; mentre a Roma il cardinale Vitelli riuscì a riunirne trentanove per servire a tavola in occasione di una cena speciale.» (LESLIE FIEDLER, *Freaks. Miti e immagini dell'io segreto*, Milano, Il Saggiatore, 2009, p. 44).

Il marchese fu così meticoloso nel redigere le sue volontà che inserì un codicillo particolare che doveva servire a mantenere non solo il cognome della famiglia Cesarini in caso di estinzione della linea maschile, ma anche lo stemma: «[...] conditione pero che detta Femina che succedera, serra maritata il suo marito debba pigliare il cognome, et l'Arme de Cesarini facendosi chiamare solo de /i/ cesarini, et non de altra Casa esso /e/ suoi discendenti in jnfnito ne possa usare altra arma mista, con l'arma cesarina sotto pena della priuatione di detta eredita [...]» (c. 320v).

Un'altra clausola importante – e assolutamente disattesa dal figlio Giuliano – è quella che vieta in modo incondizionato la vendita «[...] dalle suddette Terre Castelli, et uille, prohibisco ancora ogni sorte di alienatione Jn tutti li altri miei beni, et detrattione di legitima, et Trebellianica sino /a/ tanto che il detto Giuliano mio figliolo et tutti li altri miei heredi, et successori non haueranno finiti li trenta anni, nel qual tempo ogni sorte di alienatione, che si trouasse fatta uoglio che sia ipso Jure nulla, et di niuno mome(n)to, et ualore [...]» (c. 322v) Per non parlare poi del giardino (e delle collezioni d'arte annesse) nel palazzo romano adiacente a San Pietro in vincoli, del quale Giovan Giorgio andava fiero:

Et perche nella Eredita de mio padre ho ritrouato il giardino di San Pietro Jn Vincula con il palazzo uecchio senza mobili utensilj et paramenti, et hauendolo io A[d]obbato, et ornato de molti paramenti teste di marmo, statue, Colonne, Tauole connesse di uarie sorti, diuerse altre sorte di Marmo Bronzi Antichi, Camej intaglij di gioie pitture quadri, et molte altre cose /a/ ornamento del palazzo [...] prohibendo anco sotto le suddette pene, che maj se possa affittare, ne impegnare in perpetuo, ne /a/ tempo per qual si uoglia causa [...]. (c. 323v)

Nel caso non fosse stato abbastanza chiaro, ribadisce:

[...] Prohibendo Ancora che detto Giardino, et robbe, et parte minima di esesi possano dare in dota, ne donare, ne Jn modo alcuno alienare per qualsiasi Causa. (c. 323v)

Purtroppo il figlio Giuliano, probabilmente dietro sollecitazione del cardinale Odoardo Farnese, a cui fu legato sin dai tempi in cui condivideva

no l'ospitalità presso il palazzo della Cancelleria, residenza romana del cardinale Farnese,<sup>20</sup> si risolse a cedergli gran parte della collezione d'arte paterna, della cui entità non si ha ancora certezza;<sup>21</sup> nonostante che Giovan Giorgio dichiarò nel testamento l'esistenza di un inventario di tutti i suoi beni e collezioni e che ne richiedesse un altro da farsi alla sua morte, nel momento in cui si scrive nessuno di essi risulta essere stato ancora ritrovato.

Dopo la morte di Giovan Giorgio, sia per un più vasto dissesto finanziario, sia per la mancanza di liquidità in cui versava la famiglia, il figlio Giuliano iniziò a vendere terre, castelli e tutto quanto fosse prezioso,<sup>22</sup> lasciando al figlio primogenito Giovan Giorgio (1590-1635) la grata incombenza di proseguire nella dilapidazione del patrimonio familiare.<sup>23</sup>

---

<sup>20</sup> Cfr. G. FRAGNITO, *Storia di Clelia...* cit., p. 54-55.

<sup>21</sup> Cfr. *I Farnese. Arte e collezionismo*, a cura di Luca Fornari e Nicola Spinosa, Milano, Electa, 1995. La vendita della collezione d'arte è citata in un avviso di Roma del 24 luglio 1593: per 5.000 scudi il duca Giuliano vendeva «statue antichissime che vagliano 15.000» (ivi, p. 58).

<sup>22</sup> Cfr. D. ROMEI e P. ROSINI, *Documenti di Casa Cesarini nel fondo Chiesa del Gesù dell'Archivum Romanum Societatis Iesu*, [Raleigh], Ed. Lulu, 2010, pp. 33-34. I beni alienati furono i feudi di Rocca Sinibalda, Belmonte Sabino, Stipe, Ginestra, Torricella, un quarto di Monte Leone, varie case in Roma, il palazzo ed il giardino di San Pietro in Vincoli (questa proprietà, con una parte di collezioni d'arte incluse, da un atto notarile del 1622 risulta però ancora un possesso dell'omonimo nipote di Giovan Giorgio, che lo vende nel 1623), una vigna, argenti, gioie, statue di bronzo e di marmo, colonne, arazzi di sete e oro, paramenti vari, cortinaggi di broccato, armerie, quadri, porcellane, per un totale di cinquanta mila scudi circa. Per il giardino seicentesco si veda P. ROSINI *Il giardino del Palazzo Cesarini a Roma in un documento del 1622* [<http://www.nuovorinascimento.org/n-rinasc/document/pdf/rosini/giardino.pdf>].

<sup>23</sup> P. ROSINI, *Clelia Farnese...* cit., pp. 295-296.

## TESTO

(la trascrizione dei caratteri è facsimilare al testo originale, le abbreviazioni sono state sciolte tra parentesi)

*Si riassumono brevemente gli atti in latino che precedono la trascrizione del testamento vero e proprio (cc. 312r-314v). Defunto Giovan Giorgio, il 26 aprile 1585 si designa come curatore dei suoi beni Valerio della Valle, quindi si apre il testamento del 18 dicembre 1581, i codicilli successivi e una cedola acclusa, alla presenza di Alessandro Ludovisi, giudice palatino (che poi sarà papa Gregorio XV), di Clelia e dei testimoni Giangiaco*

*mo e Marcello Paradisi, Giovanni Maria Brugnola, Giovan Battista Boccabella, Giovanni Maria Orsini. Il notaio trascrive il testamento.*

[Testamento]

Archivio di Stato di Roma, Collegio dei Notai, Curtio Saccoccia, vol. 1573

[c. 314v]

Jo Gio(uan) Giorgio Cesarino considerando, q(ua)nto sia fragile la uita humana, et sia cosa difficile il prouedere che tra li posterì non nasca controersia quando l'homo /e/ sano di mente /e/ di corpo, non che quando il corpo /e/ di graue infirmita oppresso, che molte uolte lo priua del retto giuditio, et intelletto. Percio essendo io sano di corpo /e/ di mente, et uolendo quanto posso prouedere alla tranquillita, et quiete de miei posterì ho deliberato fare il p(re)nte mio testamento nuncupatiuo, qual si dice senza scritti, et quando, non uaglia come testamento nuncupatiuo, uoglio che [c. 315r] che uaglia come codicillo, et in ogni miglior modo, et uia che puo ualere de raggione. In prima dunque ordino et uoglio, che morendo io in Roma il mio corpo sia seppulto nella Chiesa de Araceli nella cappella della Sant(issi)ma Annuntiatà ch<sup>h</sup>/e/ di casa Cesarina nella seppoltura che da me serrà ordinata in uita, et morendo Jo fuori di Roma in qual si uoglia parte del mondo uoglio che sia trasportato il mio corpo in detta capella, et seppoltura, alla quale cappella

lasso scudi uinticinq(ue) de moneta l'anno da pagarseli ogn'anno il giorno della Nuntiata con questo pero peso, et obligo che li frati di detto monastero debbeno ogni giorno celebrare una messa in detta Cappella per l'anima mia, et delli altri miei predecessori, successori, et de mia moglie se serra sepellita nella medema cappella: lasso ancora alla detta Chiesa quello che se li deue per la sepoltura. It(em) lasso alla sancta Chiesa Casa di loreto scudi ducento de moneta una uolta tanto da pagarse subito doppo la morte mia quando pero non appaia che jn uita io habbia sodisfatto /a/ detto legato si come spero fare. Item uoglio et ordino che siano sodisfatti tutti li legati fatti dalla bona memoria de mio padre se forsi alcuno mi restasse che non fosse sodisfatto. It(em) lasso alla sig(no)ra Clelia Farnese mia consorte l'Intiero usufrutto de tutti li miei beni stabili, mobili, et semouenti, raggioni, actioni, et nomi di debitori di godere /e/ fruttare, come se fusse uera padrona, et proprietaria de tutti i miei beni predetti disponendone /a/ suo benepiacito, et prohibisco che questo mio legato non si possa Interpretare ch'io li habbia uoluto uoluto [*sic*] lasciare li alimenti [c. 315v] alimenti soli perche uoglio, che habbia non solo li alimenti ma tutto il restante de detti frutti de quali pero uoglio che ne debba mantiner la casa, et alimentare li infrascritti miei heredi honoratamente secondo la qualita dignita, et honore di casa mia, quale legato debba durare mentre detta signora uiuera con li Infrasc(rit)ti miei heredi Jn stato uidouile honesta, et casta nelle mie Case, et luogi di Roma /o/ uero, fuor di Roma, nel mio stato, ma in euento che detta sig(no)ra senza legitima causa non uolesse habitare con detti miei figlioli /o/ uero che si uolesse remaritare /o/ uero che si elegesse d'andare in qual si uoglia loco, terra /o/ Citta fuori di detto mio stato etiam ad tempus, et ancho con detti miei figlioli prima che detta signora habbia finiti quaranta anni della eta sua senza causa legitima /o/ necessaria da giudicarsi dalli Infra(scri)tti essequotori di questo testamento, uoglio, che solamente le sia restituita la sua dote /e/ detti legati s'Intendano reuocati, come d'adesso in quel caso io li reuoco, et quando per colpa et giusta causa da giudicarsi dalli mede(simj) essequotori dattali da detti miei heredi detta s(igno)ra non potesse habitare con loro et uolesse non di meno uiuere in stato uidouile honesta, et casta, uoglio, et ordino che oltre la dote sua quale si li debbia restituire possa di sua propria auctorita senza altro giuditio, ne auctorita de giudice pigliare scudj Cinquemillia l'anno delle dette mie Intrate durante la uita sua per sustentar se, et sua famiglia nel debito grado, et honore, quali scudi [c. 316r] scudi cinque

milia ex nunc glieli assegno sopra il casale di campo Selua, Campo de carne, et Pian de Frassi<sup>24</sup> /o/ uero sopra altri Casali ad Arbitrio suo, et Jn questo caso non potendo lei habitare con /i/ figlioli per colpa, et causa loro, et che similmente detti figlioli, et heredi non uolessero che detta sig(no)ra se ritirasse ad habitare Jn altra Casa, et luoghi miej de Roma, ne meno fuori nel mio stato, uoglio, et Commando che /a/ spese di detti miei heredi possa pigliare /a/ pigione una Casa /o/ Palazzo competente Jn Roma et non altroue, et iui habitare, per che la Jntentione mia ferma /e/ che, uiuendo detta Sig(no)ra Jn stato uido uile, honesta, et Casta non possa habitare altroue che Jn Casa mia propria /o/ appigionata Jn Roma uiuendo separatamente dalli detti miei figlioli et heredi nel Caso sopradetto anchora che uolesses retirarsi ad habitare in Casa, terra, Villa /o/ Citta de Parenti suoj, et di suo padre Istesso sotto pena de priuatione di quanto Jo hauero lasciato in questo mio testamento, Et Jn euento che forsi per maggiore sua quiete si elegesse di habitare perpetuamente /o/ uero /a/ tempo in qualche monasterio di monache /o/ uero iuj farsi monacha uoglio, che il detto legato non habbia effetto ma che oltra la dote sua li siano dati dalli Jnfra(scrit)ti miei heredi scudi doj millia d'entrata ogni anno Jn uita sua, per disporne /a/ suo piacere, uoglio anchora [c. 316v] anchora, et comando, che uiuendo in detto stato uidouile, honesta, et Casta possa sempre tenere apresso di se per sua Cautione, et ancho per conseruatione tutte le gioie, che si ritrouassero alla morte mia da Jnuentariassi, et stimarsi subito doppo detta mia morte finche altro non serra ordinato dalli infra(scri)ti miei essequitori del p(rese)nte testamento l'ordinatione /e/ dispositione, de quali uoglio che sia in tutto osseruata, et essequita. Et Jn euento che detta sig(no)ra soprauiuesse alli miei figlioli, et che essi fossero morti senza figlioli /e/ descendentis, uoglio che detta Sig(no)ra uiuendo in stato uidouile honesta, et casta sia herede uniuersale de tutti miei beni in uita sua, et che dalli altri sustituti /o/ nominati non se li possa dar molestia alcuna sotto pena della priuatione della heredita con questo pero che essendoci alcuno mio figliolo naturale /o/ uero figliolo naturale delli miei figlioli legitimi, che detta s(igno)ra sia obligata alimentarli, et trattarli come fossero legitimj uiuendo con loro, nel medemo modo /e/ forma che si /e/ detto di sopra delli figlioli legitimi. Et per che me recordo hauer fatti alcune patenti di prouisioni, et di altre concessioni Jn uita de alcuni miei seuritori, et accio non si possa mai per alcun tempo dubitare della validita [c. 317r] ualidita di esse /o/ per defetto di eta /o/ per altra Causa io le confermo,

---

<sup>24</sup> Frasso Sabino in provincia di Rieti.

et approuo tutti, che per il passato ho fatte et per l'auenire faro, et u o g l i o , che siano Inuiolabilmente osseuate, et /a/ maggior Cautela comma(n)do alli Infracriti miei heredi che osseuino, et paghino tutto quello che Jn dette patenti si contiene. Item lasso /a/ Gabriel Cesarino figliolo del R(euerendis-)mo Ascanio Vescouo Cesarino scudi trecento di moneta l'anno, quali Jo pago /a/ detto Vescouo, et questo doppo la morte di detto Monsig(no)re per se, et suoj figlioli legimi maschi legitimi, et naturali, et Jn defecto de figlioli legitimi, et naturali succedano li bastardi maschi et ex dannato Coitu escluse sempre le Femine tanto legitime, come bastarde, de qualj scudi trecento uoglio che sia obligato darne scudi cento l'anno cio /e/ la rata ogni mese ad Alexandro Cesarinj suo f(rate)llo Carnale, et /a/ suoj discendenti maschi tanto legitimj come bastardi, et accio detto legato resti perpetuame(n)te in Casa di detto Gabriele, et Alexandro, et suoi Descendenti maschij, prohibisco che mai per alcuno tempo detto legato in tutto /o/ in parte etiam minima non si possa Cedere, ne alienare per qualsiuoglia titolo di alienatione etiam per Causa di dote, et per qualsiuoglia altra Causa necessaria sotto pena della priuatione di detto legato in qual Caso libero, et assuolo li miei heredi di tal pagamento, et jn euento che per delitto de alcuno [c. 317v] alcuno di detti fr(ate)lli il fisco potesse pretendere cosa alcuna in detto legato etiam durante la vita loro da hora subito comesso tal delitto priuo tal delinquen[te] della sua portione, nella quale uoglio che succeda l'altro non delinquente, et suoj discendenti maschij come di sopra, et essendo tutti doi compresi in tal delitto, uoglio, che li figlioli, et discendenti loro maschij succedano nella portione del padre loro, et non hauendo figlioli ne discendenti maschij Jn quel Caso, liber[o] li miei heredi di tal pagamento Finche non seranno totalmente restituiti in gratia del Principe, et Jn euento ch'io moresse prima del Vescouo uoglio, et lasso che dalli miei heredi siano pagati ogni anno durante la uita del detto Vescouo al detto Gabriele trecento scudi simili con le medeme conditionj, et Carichi predetti, et doppo la morte di detto Vescouo li miei heredi siano obligati pagare un sol legato di trecento scudi, et delli altri trecento ne siano liberi, et morendo uno de detti fratelli senza descenden[ti] maschij, legitimj /o/ bastardi etiam ex dannato Coit[u] sustituisce il soprauiuente /e/ suoj discendenti maschi come di sopra, et morendo tutti doj senza discendenti maschij detto legato sia estinto, et li miei here[di] /e/ sustitutj liberi di tal pagamento. Item lasso al Sig(no)r Emilio de Cua-glieri dal quale me trouo compitamente seruito, et con molto mio gusto, et sincerita scudi mille [c. 318r] mille una uolta tanto oltra li scudi cento cinquanta l'anno, che li ho concessi per patenti in uita sua. Item lasso al Auditore, Gentilhomini, et Capitanij, che si troueranno alla seruitu della persona mia al tempo della mia morte scudi cento de moneta per Ciaschuno tra quali

uoglio sia compreso quello che, hauera hauta cura di Giuliano mio figliolo quando finira l'eta sua de sedici annj Item lasso allj m(aest)ro de Casa, Secretario, Scalco, mastro de Camera, et coppiero scudi ottanta per ciascuno Alli Camerieri scudi cinquanta per Ciaschuno, al procurare computista, et Trinciante scudj quaranta p(er) Ciascuno, A. Paggi scudi quaranta per Ciascuno Alli Guardaroba de Roma, et di San Pietro Jn Vincula scudi uinti cinq(ue) per ciascuno, al cuoco, dispensiero Credenziere, bottigliero, spenditore aiutanti de Camera scudi uinti per ciascuno /a/ Camiletto, et Fusino Nanj scudi uenticinque per Ciascuno. Alli Cochieri, staffieri mastro di stalla mulatiere, Giardiniero del Argentina et S(an) Pietro in Vincula scudi dieci per Ciaschuno alli garzoni di stalla, Credenza, Cucina, Tinello, et simil gente scudi cinq(ue) per Ciascuno. Item lasso /a/ quella donna di Compagno, che al tempo della mia morte seruira la Sig(no)ra mia Consorte scudi Cento una uolta tanto: all'altre donne uecchie che seruono la sig(no)ra per matrone scudi Cinquanta per Ciascuna; alle Citelle oltra la solita dote de scudi ducento, lasso scudi sessanta per Ciascuna, alle altre donne, serue [c. 318v] serue, lauandare, et di cucina, et aiutante de Camera scudi diece per Ciascuna. A Madona Emilia Leonardi scudi ducento oltra li altri legati fattoli da mio padre et madre /a/ laurentia scudi cento /a/ Giouan Baptista Garbagnò scudi Cento oltra la uigna, che li ho concessa in uita /a/ Gio(uan) Baptista Rossi mio Cameriero oltra la parte de sopra lasciata /a/ Camerieri, et la patente che ha de uinti quatro scudi in uita sua lasso scudi cento cinquanta se si trouara /a/ mio seruitio alla mia morte /o/ uero che si fosse partito per Jnhabilita de poter seruire, et con mia sodisfacione /a/ Gio(uan) Maria Orsino oltra quello che si potesse peruenire dalli legati fatti di sopra per l'offitio in che si trouasse nel tempo de mia morte lasso scudj ducento. quali tutti legati uoglio siano paghati nel modo /e/ termine infra(scrit)to cio /e/ li legati da uenticinque scudi in giu si debbono pagare subito dopoi la morte mia li altri fra sei mesi dopoi la morte mia /e/ non pagandoseli in detto tempo uoglio che se li paghino li frutti /a/ raggione de otto per cento finche se li paghera la sorte principale. Dechiarando che tanto li sopradetti legati quanto le potente [sic] da me Fatte /a/ quelli seruitori de mio padre compresi nel legato delli doi milia scudi, fatto da mio padre alla famiglia uoglio, che se [c. 319r] se intendano esser fatti tanto per la seruitu, et meriti loro, qua(n)to per tutto quello che pretendessero douerseli per uirtu del detto legato de mio Padre et di tanto uoglio, che restino contenti, et quieti altrimenti da hora io reuoco tanto le dette patenti quanto li sopradetti legati per quella portione che loro pretendessero Et Jn tutti li altri miei benj de debitori presenti /e/ futuri /a/ me in qual si uoglia heredj Vniuersali Giuliano Cesarino mio figliolo legitimo, et naturale nato dalla detta Sig(no)ra Clelia mia consorte, et

tutti li altri figliolj maschij, legitimi /e/ naturali che potessero nascere per equal portione escetto pero che nelli Castelli, terre, et Ville che hanno vasalli /e/ giurisditione annessa, quali uoglio che tutti vniti, et come un Corpo solo indiuisibile sempre in infinito siano del primogenito maschio legitimo, et naturale delli descendentj miei in infinito come diro piu abasso /a/ quali miei figlioli maschij, legitimj, et naturali et descendentj da essi maschij legitimj, et naturali in infinito sustituisco uulgarmente, pupillarmente et per fideicomisso di loro figliolj /e/ descendentj maschij legitimi /e/ naturali sino in Infinito sustituisco ancho l'uno al altro reciprocamente quando alcuno de essi moresse senza figliolj /o/ descendentj legitimj et naturali maschij, et se morendo uno senza figlioli maschij come di sopra soprauiendo altri suoi Fr(ate)lli, et li figlioli de un altro f(rate)llo, che fosse morto, prima uogljo [c. 319v] uoglio, che detti figlioli representano la persona del padre, et succedono Insieme con li altri loro zij in stirpes, et non in capita, escludendo sempre le figliole Femine, che potessero nascere tanto da me, quanto da miei figlioli, et descendentj in infinito, quali uoglio, che solamente siano dodate secondo la qualita de tempi delle persone, et del patrimonio, nelle quale doti io l'instituisco heredi, et uoglio che siano tacete, et contente de dette doti, et che non possano dimandar altro per raggione de legitima ne di supplemento de essa, ne per qualsi uoglia altra causa, et questo perche uoglio, et mia Ferma Jntentione /e/ di conseruare il patrimonio, et tutti miei beni piu che posso nelli maschij di Casa Cesarina accio si possa meglio conseruare l'Antica reputatione di detta Casa, per il che anco /a/ detti miei heredi et suoj descendentj per me Jnstituti /e/ sustituti di sopra, et alli altri da sustituirse da me sino in Infinito prohibisco ogni sorte de alienatione per qual si uoglia modo /o/ titolo, et per qualsiuoglia causa, et ancho per uia di testamento Jnstitutionj di heredi, et ultime uolunta, et prohibisco la detrattione della Tribellianica in tutti li suddetti miei benj, et la detta prohibitione non ualesse di raggione, uoglio che in essa siano computati /e/ compensati li frutti che si caueranno da detta mia heredita, et prohibisco ancora la Detrattione della legitima dalli Castelli [c. 320r] Castelli, uille, et terre sudette che hanno Giurisdictione annessa, per che uoglio che Jntieramente, et senza detrattione alcuna siano conseruate Jn detta mia Familia de Cesarinj, et successori in essa nel modo sopradetto. Et morendo il detto Giuliano, et tutti li altri descendentj maschij, legitimj, et naturali Jn tal caso al ultimo moriente sustituisco in tutta la detta mia heredita terre, Ville, et Castelli nominati di sopra li naturali et bastardi maschij anchora, che fossero nati ex dannato coitu, et di loro descendentj maschij anchora che fossero bastardi, et nati come di sopra sino in Infinito uoglio pero che li maschij legitimi, ancora che

descendessero da bastardi sempre escludano li bastardi Jn grado pare, nel resto si osserui la prerogatiue del grado. Et quando anco la detta linea de naturali /o/ bastardi si estinguesse al ultimo moriente, sustituisco uulgarmente, pupillarmente, et per fideicomisso, et come de sopra in tutta la sopradetta mia heredita uniuersale una delle femine maggiore de eta descendent dalli detti miei descendent maschij legitimi, et naturali. Et morendo lei senza figlioli /o/ descendent maschij per linea Masculina legitimj, et naturali, sustituisco un altra femina di detta maggiore descendent dalli miei Descendent maschij legitimi /e/ naturali /a/ me piu prossima Jn grado, et morendo questa secunda come [c. 320v] come de sopra sustituisco la terza, et cosi successiuamente una doppo l'altra nel modo detto di sopra con questa legge /e/ conditione pero che detta Femina che succedera, serra maritata il suo marito debba pigliare il cognome, et l'Arme de Cesarini facendosi chiamare solo de /i/ cesarini, et non de altra Casa esso /e/ suoi descendent in jnfinito ne possa usare altra arma mista, con l'arma cesarina sotto pena della priuatione di detta eredita /e/ no(n) essendo maritata, maritandose similmente il suo marito debba seruare come si /e/ detto di sopra sotto la detta pena, et in caso di detta priuatione sempre succeda la Femina piu prossima /a/ me descendent della linea masculina con le medeme conditioni, legge /e/ pene, et se detta Femina che sucedera Jn detta mia heredita hauesse figlioli maschij, legitimj, et naturali, uoglio che essi succedano nel mede(s)imo modo, et Forme, et con le medeme sustitutionj che ho detto nella linea masculina legitima, talmente che durante detta descendentia masculina legitima della detta Femina che serra succeduta non possa subintrare altra Femina ne descendent di essa anchora, che ui fossero Figlioli /o/ descendent maschij de altre Femine, ma Finita la linea masculina di detta Femina succeda l'altra piu prossima /a/ [c. 321r] /a/ me, et li Figlioli, et descendent maschi di essa et cosi successiuamente nel medemo modo, et con le medeme institutioni, leggi, et conditioni dette di sopra. Et manchando anco la linea Feminina tanto de Maschij come de Femine legitimi, et naturali in quel caso sustituisco /a/ detta Femina legitima, ultima che morira una Femmina bastarda maggiore di eta Descendente da me /o/ uero da Descendent mij maschi legitimi, et naturali, et suoi descendent maschij legitimi, et naturali, et suoi descendent maschij legitimi, et naturali in infinito hauendone, et non hauendone Jnstituisco un altra femina maggiore delle descendent come di sopra, et cosi successiuamente nel istesso modo, et forma, et con le medeme sustitutioni leggi, et conditionj che li loro mariti, et descendent si chiamino della Famiglia de Cesarinj solamente come di sopra sotto le medeme pene come ho ordinato nella sustituzione della linea Feminina legitima, et natura

le, et non essendoui Femine bastarde descendenti della sudetta linea masculina de legitimj sustituisco un altra femina più prossima di maggiore eta descendenti dalli bastardi sustituti di sopra nel medemo ordine, et con le medeme conditioni, et leggi dette di sopra, et finita tutta la detta linea de miei descendenti maschij, et Femine legitimi, et bastardi di sopra sustituiti uoglio che succedano quelli che serranno nominati da me, et da miei heredi con l'ordine modo, et forma che serra espressa, et ordinato da me nelli codicilli che seranno da me fatti, quali codicilli non douendo hauer effetto sin che non serra estinta la sudetta linea de descendenti non uoglio che si possano aprire, ne pubblicare [c. 321v] pubblicare durante detta linea, et finita detta linea si aprino /e/ succedino quelli che doueranno succedere secondo la dispositione de detti codicilli, et tutte le sopradette institutioni, et substitutioni fatte da me, et nominationi da farsi in detti codicilli uoglio che non solo habbiano nelli Casi sopra nominati ma ancora in ogni caso, che alcuno delli sopradetti miei Eredi sustituti, et nominati facesse qualche delitto per il quale si douessero confiscare i beni, perche in tal caso subito seguito tal delitto, et confiscatione uoglio che la sopradetta mia vniuersale heredita si deuolua alli sustituiti /o/ nominati come di sopra et uoglio, che tal delinquente /o/ delinquenti siano ipso Jure priuati in perpetuo, finche dal prencipe non serranno integralmente restituiti et gratiati, Et perche di sopra ho ordinato che il primogenito solo, et insolidu(m) succeda in tutto el stato mio cio /e/ terre, Castelli, et Ville che hanno vassalli, et Giurisdictione annessa, uoglio che tutte dette terre, Castelli et ville facciano uno corpo solo indiuisibile, et maj per alcun tempo si possa in tutto /o/ in parte alienare per qualsi uoglia causa, et in qualsi uoglia modo, et titolo di alienatione, etiam per uia de Institutione, et ultima uolunta ne meno in modo alcuno si possano diuidere, ma cosi indiuise, et come un corpo Jndiuisibile, uoglio che siano con tutte le loro entrate, frutti emolumenti [c. 322r] emolumenti, et prouenti del detto mio primogenito, et del primo genito de suoj descendenti sustituti come di sopra, et non di meno uoglio, et dechiaro che detto primogenito succeda anco nella sua equal portione de tutti li altri miei beni, che non hanno giurisdictione annessa, et tutto, quello che detto primogenito hauera de piu de gli altri uoglio che l'habbia come s'io glie lo hauesse prelegato, et q(ues)to ho fatto, et ordinato accio il detto primogenito possa piu commodamente sustentare l'honore /e/ reputatione di Casa Cesarina, il che so essere anco stata intentione de mio padre, et altri antecessori et se alcuno de detti primogeniti tentassero di diuidere il detto mio stato /o/ uero alienarne una minima parte in altre persone etiam della Jstessa Famiglia etiam per uia de Institutione de erede /o/ de ultima uolunta /o/ uero in qual si uoglia altro

modo tale contrafaciente s'Inttenda subito esser ipso Jure priuato de tutto il detto mio stato, et in tal caso uoglio che succeda quello che serra maggiore de eta eta [sic] delli altri miei descendentj in grado pare, et questo perche uoglio che detto mio stato perpetuamente si conserui intieramente nel primo genito delli detti miei descendentj, et nel primogenito delli descendentj da quelli che seranno da me /o/ da miej successori nominati, prohibisco ogni sorte de [c. 322v] sorte de detrattione di legitima, et trebellianica dalle suddette Terre Castelli, et uille, prohibisco ancora ogni sorte di alienatione Jn tutti li altri miei beni, et detrattione di legitima, et Trebellianica sino /a/ tanto che il detto Giuliano mio figliolo et tutti li altri miei heredi, et successori non ha ueranno finiti li trenta anni, nel qual tempo ogni sorte di alienatione, che si trouasse fatta uoglio che sia ipso Jure nulla, et di niuno mome(n)to, et ualore, Et perche nella Eredita de mio padre ho ritrouato il giardino di San Pietro Jn Vincula con il palazzo uecchio senza mobili utensilj et paramenti, et hauendolo io A[d]jobbato, et ornato de molti paramenti teste di marmo, statue, Colonne, Tauole connesse di uarie sorti, diuerse altre sorte di Marmo Bronzi Antichi, Camej intaglij di gioie pitture quadri, et molte altre cose /a/ ornamento del palazzo, che tutte serranno inuentariate in un libro, et hauendo io similmente detto Giardino ampliato de altri siti, et noue fabbriche, et dessiderando io che detto luogo sia tenuto et conseruato con quelle sopradette delitie che io lo tengo, il che non si puo fare se non con spesa notabile, et uolendo prouedere come meglio posso, che detto luogo con suoi edificij uecchij, et noui fatti, et da Farsi, et tutte le altre Cose sopradette restino sempre infiniti, et no(n) [c. 323r] non si possano maj per alcun tempo sino in infinito ne in tutto, ne in parte etiam minima alienare, et cognoscendo, che il primo genito per hauer maggiore entrata serra piu atto /a/ conseruarlo nel debito modo, ordino, uoglio comando, et lasso che il detto primo genito solo, et Jnsolidum succeda Jn detto giardino edificij Antichi, et nouj terrenj, et altre Case contigue, che ho comprati sin qui, et compraro sino al tempo della morte mia marmi, statue, diuerse cose di marmo, Bronzi Camej Intaglij diuersi, pitture, paramenti, et altre robbe che sono, et serranno in detto luogo, et descritte in detto Jnuentario, quale Fenito che serra spero dar sotto scritto di man mia al notaro che si rogara del presente testamento /o/ altri notari /o/ persone /a/ chi piu mi piacera, et quando detto libro /o/ uero Jnuentario come di sopra non si trouasse da me consignato al detto notaro /o/ altri uoglio che subito do poi la morte mia se ne faccia Jnuentario distintamente di cosa per cosa de tutte le sopradette robbe, et detto Giardino, Palazzo, fabbriche, et altre robbe di sopra narrate, uoglio che perpetuamente siano conseruate indiuse, et uadano da primogenito in primogenito de

tutti .i. detti miei descendenti, et nominati sino in infinito, nel medemo modo, et forma, che si /e/ detto di sopra nella sustitutione de Castelli con le medeme prohibitioni de alienatione, Conditions, leggi, et pene iui specificate proibendo [c. 323v] proibendo anco sotto le suddette pene, che maj se possa affittare, ne impegnare in perpetuo, ne /a/ tempo per qual si uoglia causa, et Jn euento che alcuno de detti miei descendenti uno /o/ piu pretendessero in detto Giardino hauere parte /o/ uero pretendessero uolere, possedere pro Jndiuiso per qual si uoglia raggione /o/ causa Jn quel caso uoglio et dechiaro, che detti miei descendenti debbano stare quieti, et contenti de questa mia dispositione, et al detto primogenito non possano dar molestia alcuna Giudutiale, ne extragiudutiale perche in tal caso dechiaro et uoglio, che il prezzo di detto Giardino considerato il stato nel quale si ritroua al tempo della morte di detto mio padre sia compensato nella mia legitima per la rata portione, et tal prezzo si debbia dechiarare per doi amici /o/ parenti communj extragiudutialmente et senza lite, et quando in alcun tempo per aluna Causa detta primogenitura erretta sopra detto giardino et robbe si potesse di raggione annullare non dimeno uoglio che detto Giardino sia Jndiuisibile dalle dette statue et altre robbe sopranominate, et che sempre Jnesse succeda un solo dando la ricompenza alli altri /a/ raggione del prezzo che dal detto Jnuentario, et libro apparera essere state Comprate. Prohibendo Ancora che detto Giardino, et robbe, et parte minima di esse si possino dare in dota, ne donare, ne Jn modo alcuno alienare per qualsiuoglia Causa quantunq(ue) utile et [c. 324r] necessaria, Et uoglio ancora, et prohibisco, che maj Jn perpetuo fitto, tacito, ne espresso, ne ~~qua~~ per qual si uoglia diuisione con qual si uoglia diuisione con qual si uoglia clausula possano detti miei heredi, et descendenti da essi ne altri, che succedessero nella detta mia heredita, rinunciare al detto Fideicomisso, ne Jmpedire, che questa mia uolunta non habbi il suo Jntiero effetto, et Facendosi cosa in Contrario uoglio, che sia nulla ipso Jure, et detti contrauenieneti restino priuati di tutta la detta heredita, et succedano quelli che Jn uirtu de detti miei Jnstitutioni /e/ substitutioni, et nominationj deuono succedere, et occorrendo, che per Causa di renuntiatione di detto fideicomisso tacita /o/ expressa /o/ uero de alienatione Jn detta mia heredita /o/ parte di essa succedesse etiam titolo singulari alcuno, delli esclusi et non compresi nel presente fideicomisso uoglio et Commando che detta mia heredita /o/ benj particolari siano recuperati Jn uirtu del presente fideicommisso da quelli alli quali questa heredita, et benj deuono peruenire Jn uirtu delle sopradette substitutioni, et nominationj accio sia conseruata perpetuamente nej miei descendenti, et sustituti come di sopra. Et Jn euento che al tempo della morte mia il detto Giuliano /o/ altri miei figlioli che na

scessero fossero nella Eta pupillare /o/ uero minori de uinticinq(ue) annj li deputato [*sic*] per Tutrice et Curatrice la detta sig(no)ra Clelia mia consorte con piena, et amplia faculta di potere senza decreto de Giudice /o/ uero di corte pigliare /o/ non pigliare l' [c. 324v] l'heredita administrare, riscotere, quietare, et ancho uendere le cose non prohibite in questo mio testamento, et far tutto quello che posso Jo al presente, et douendosi uendere cosa alcuna /o/ per pagare debiti /o/ per detrattione di legitima /o/ per qualche altra causa necessaria, non uoglio, che si possano uendere ne alienare in modo alcuno, Ville, Terre, Castelli, ne il Giardino predetto di San Pietro Jn Vincola, ne cosa alcuna delli sopradetti benj, che si trouaranno nel detto Giardino, et suoj Edificij, et questo particolare prohibitione di alienatione uoglio che se Intendi ancho repetita di sopra nella prohibitione fatta alli heredi, et suoj descendenti, et nominati, Et per la gran Confidenza, et fede che Jo ho nella Integrita et prudenza di detta sig(no)ra mia Consorte non uoglio che sia tenuta fare alcuno Jnuentario delli sopradetti miei benj es[c]etto che nelli casi specificatj di sopra, cio /e/ delle Gioie, et beni, che se troueranno nel sudetto giardino, et edificij di San Pier Jnuincola, et libero detta sig(no)ra da ogni obbligo di dar sigurta di benj amministrate, et di render conto, et di usufruttare li sopradetti miej benj et heredita ad Arbitrium bonj uirj, et anco la libero da ogni peso, et obbligo di hauere, a rendere [c. 325r] rendere conto della detta amministratione, et questo perche uoglio, che uiuendo lei casta, et honesta in stato uidouile come de sopra sia sig(no)ra et padrona del detto Jntiero usufrutto, et libera administratione de tutti detti miei benj, et heredita con quelle conditioni pero dette di sopra nelli legati fatti /a/ detta Sig(no)ra ma non uiuendo Vidoua Casta, et honesta Jsino alla morte sua /o/ uero maritandosi in qualsiuoglia tempo, uoglio che in quel caso sia tenuta render conto alli sudetti miej heredj di tutto quello che hauera amministrato, et restituirli non solo li frutti della heredita, ma ancho tutti legati che hauera hauti mentre sara stata vidoua honesta, et Casta, facendoseli peso bono tutto quello che per li libri di casa, et Jn altro modo apparira essersi speso per Cose ordinarie, et extraordinarie in mantinimento, et ornato, [...] et altre occorrenze, et bisogni di Casa. Et perche per administratione del gouerno, et giurisdictione del detto mio stato /e/ necessario ualersi di persona atta, idonea, et pratica /a/ tal seruitio, et hauendo Jo per la molta esperienza mo Conosciuto quanto mi possa confidare nella prudenza giuditio, et fidelta del Sig(no)r Gio(uanni) Maria Brugnoli al presente mio locotenente uoglio, et comando che ritrouandose esso al tempo della mia morte /a/ miei seruitij che detta Sig(no)ra mia consorte, ne miej heredi si possano ualere per detto Gouerno tanto de Giustitia come di [c. 325v] come di gratia d'altra persona, che de

luj al quale per detto seruitio, et per suoj meriti, et anco per la particolare effettione, che li porto accio possa piu commodamente seruire uoglio che li siano datj ogn'anno mentre serui ra /o/ uero che da luj non restara che non seruj scudi quattrocento di prouisione oltra le altre Cose che se li danno per la parte, et companatico per se seruitori, et Cauallo, et pigion di Casa, che se li pagha al presente, ma non essendo luj /a/ miei seruitij /o/ che non uolesse seruire /o/ uero fosse morto, uoglio che detta Sig(no)ra /o/ miei heredj non si possano ualere d'altra persona /a/ tal gouerno, che di quella li serra data dalli Jnfra(scri)cti Sig(no)ri Esegutori del p(rese)nte testamento, alla quale per sua prouisione uoglio che se li diano quelli salarij, et prouisionj che parera /a/ detti Sig(no)ri Essequitori: Et essequitori di questo mio testamento, et di tutte le Cose contenute Jn esso, faccio, et costituisco li Ill(ustrissi)mi et R(euerendissi)mi Cardinalj Medici, et Maffeo, et Jn deffetto d'vno di loro l' Ill(ustrissi)mo et R(euerendissi)mo Cardinal Carrafa, et Jn defetto del altro L' Ill(ustrissi)mo et R(euerendissi)mo Cardinali Giesualdo alli quali do faculta senza decreto de Giudice, ne di Corte pigliata /o/ non pigliata la heredita di potere essequire le cose contenutj Jn questo mio testamento, et per detto [...]tto uendere, riscotere, quietare pagare come meglio [c. 326r] meglio parera /a/ detti Ill(ustrissi)mi Sig(no)ri /a/i/ quali do tutta l'auctorita, et potesta che ho Jo al presente costituendoli procuratori dopoi la mia morte di fare tutte le cose predette, et tutti l'altre che /a/ loro parera per essequitione del presente mio testamento, et uolunta uolendo che non siano obligati /a/ render Conto, et che li heredj miei non li possano riuedere li Conti ne Jmpedire, ne concorrere con loro etiam con dire che uogliono adempire loro le Cose del testamento ne Jn tutto, ne Jn parte, perche Jo me Fido di detti Ill(ustrissi)mi et Re(euerendissi)mi Sig(no)ri Essequitori, alli quali rimetto ogni Cosa quietandoli da hora De tutto quello che restassero debitori perche uoglio che si stia Jn tutto alla uolunta loro Et questo uoglio che sia il mio vltimo nuncupatiuo testamento, quale se dice senza scritti, et seno(n) uale /o/ ualera come testamento nuncupatiuo uoglio Che uaglia Come Codicillo /o/ qual si uoglia ultima uolunta, et Jn ogni miglior modo, in che di ragione puole ualere, Cassando, et annullando tutti li altrj miei testamenti Codicilli donationj Causa mortis, et ogni altra mia dispositione di vltima uolunta per me fatti sino /a/ questo giorno, et particolarmente sotto il di ~~uinti~~ quattro quinto di Nouembre 1568 et sotto il di 24 di marzo 1578 et di quasiuoglia altro tempo fatti il Tenore de quali uoglio che per piu efficacia di questa mia reuocatione si habbi qua per Jnsero, et espresso [c. 326v] espresso come se fossero qui scritti di parola Jn parola perche uoglio che questo mio testamento et ultima uolunta sia l'vltimo, et preuaglia /a/ tutti li altri, che Jo

hauesse fatti sin qui /o/ uero facessi per l'hauenire tanto in sanita come in Infirmità, et questo perche Jo dechiaro hauer fatto questo mio testamento con molta mia deliberatione hauendolo bene ruminato et Considerato per molti giornj continuj prima che Jo l'habbia concluso nel modo et forma sopradetti, et uoglio che questo mio testamento maj per alcun tempo se Intenda esser reuocato tacitamente, ne espressame(n)te per qual si uoglia altro testamento /o/ testamenti, et vltime uolunta che si trouassero per l'auenire fatti da me ancora che Jn essi ui fossero clausule derogatorie alle presente clausule etiam per efficacj et che Jn esse si hauesse per espresso de verb[o] ad uerbum il p(rese)nte testamento, et clausula perche ogni uolta che In detti testame(n)ti ch'Jo facessi non si trouera effettivamente scritto questo motto *vi nunquam obbruar* dechiaro che serranno fatti per sugestione [c. 327r] suggestione, et contra mia uoglia, et per compiacere ad Alcuno, ma non per mia uolunta, et quando nel testamento che Jo facessi ui serra effectualmente scritto el detto motto uoglio che quello sia derogatorio /a/ questo, et dec[h]iario che serra fatto de mia spontanea uolunta, et senza uiolentia, persuasione, et sugestione /e/ non altrimenti (etc.) Jo Gio: Giorgio Cesarino Affermo, et ordino quanto di sopra, et In fede ho sotto scritto il presente testamento de mia mano propria Jn queste Carti dodici.

Tenor uero supradicti Codicilli de quo supra fit mentio sub Die septima mens(is) Aprilis 1583

Jll(ustrissi)mus Dominus Joannes Georgius Cesarinus Dom(inus) Rom(anus) reminiscens se alias condidisse testamentum per acta D(omino)rum D(omini) Antonij Guidotti et Joannis Bapt(istae) Garbaghi et mei notarij Jnsolidum rogat(a) sub die 18 Decembris 1587, et quia uoluntas testatoris est ambulatoria vsq(ue) ad mortem. Idcirco p(rese)ntes Codicillos facere procurauit prout Jn presenti folio subscripto eius manu Firmo in alijs testamento predicto super quibus Rogauit me notarium ut de predictis omnibus conficerem Instrumetum prout Jn p(rese)nti folio sigillato duob(us) sigillis d(omin)i Ill(ustrissimi) Codicillantis Actum Romae in Palatio d(omin)i Ill(ustrissimi) (etc.) et eius Camera presentib(us) mag(nifi)co D(omino) Jo: Maria Brungiola (et) I(llu)strissimis D(ominis) Mag(nifi)cis D(ominis) D(omino) Emilio de Cauallierijs nobil(i) Rom(ano) [c. 327v] Gabriele Cesarino. J(llu)strissimo D(omino) Jacobo de Paradisijs, Scipione de Mancinis Magistro Dom(ino) dicti Ill(ustrissimi) D(omini) testib(us) (etc.) loco duo(rum) + + sigillo(rum) d(ict)i Ill(ustrissimi) D(omini) Codicillantis

Io Gio: Giorgio Cesarinj raccordandomj hauer fatto un mio ultimo testamento del anno 1581 /a/ di 18 de decembre del quale ne sono rogati m(esser) Curtio Saccocia, Antonio Guidotti /e/ Gio: Baptista Garbagno, nel quale dechiaro, che detto testamento maj per alcun tempo s'Intende esser reuocato per qual si uoglia ultimj testamenti et ultime uolunta, che si trouasero per l'auuenire fatti da me, se in essi non si trouasse effectualmente scritto questo motto / *vi nunquam obbruar* / Et perche la uolunta del homo / e/ sempre mutabile sino alla morte, et intendo /e/ uoglio nelli presenti codicilli aggiungere, sminuire /e/ dechiarare alcune cose nel detto testamento, quali Codicilli uoglio che uagliano come Co[di]cilli /o/ uero donatione Causa mortis, et Jn ogni alt[ro] migliore modo /e/ uia che ponno ualere di ragio[ne]

Et Jn prima Codicillando dico /e/ dechiaro, che se Jn uita mia non hauero ordinata /o/ fatta la mia sepolt[ura] nella Capella della Annuntiata d'Araceli, oue si debbe sepelire il mio corpo remetto al Arbitrio d[ell']Ill(ustrissi)ma Sig(no)ra Cleria farnese mia consorte il far fare de tta sepoltura Jn detta capella con quella spesa, et quanta che /a/ lej parera. It(em) confirmando il legato /e/ quanto ho disposto in fauore della detta Sig(no)ra Conso[rte] dechiaro che quando detta sig(no)ra andasse ad habitare Jn qualche loco, terra /o/ Castello /o/ Citta dell'Ill(ustrissi)mo Car[di] [c. 328r] Cardinale farnese suo padre per uno /o/ uero doj mesi per suo diporto /o/ uero per uisita de detto suo padre /o/ per qualche altro compimento non Jntendo che per cio sia priua del sopradetto legato, atteso che la Jntentione mia non /e/ stata ne /e/ altra se non che detta s(igno)ra possa, et debba con piu assiduita attendere al gouerno di Casa mia Jn Roma et nel stato mio il che non succederebbe transferendo la habitatione sua fuor di Casa mia, et del mio stato. Dechiaro ancora /e/ confesso che doppo che io feci il detto mio testamento

ho hauto un figliolo, che /a/ battesimo /e/ nominato Ascanio Battizato nella parochia del S(an)to Lorenzo Jn Damaso come figliolo di Cesare Giorgino /e/ di donna laudomja che cosi fu scritto al libro del Battesimo occultando il nome mio per degni rispetti /e/ nacque del mese di nouembre 1582 /e/ fu compare il S(igno)r Tiberio Cerasio et /e/ stato lattato, et alleuato in Casa di Horatio Balarino come ne /e/a/ pieno Jnformato il S(igno)r Emilio de Cauglieri, m(esser) Scipione Mancinj mio mastro di Casa, et alcuni altri miei seruitori, al quale mio figliolo mentre durera la linea descendententi Maschij lasso il uitto, /e/ uestito in Casa mia per se tre seruitori /e/ caualcatura, et quello de piu che parera alla detta Sig(no)ra mia Consorte secondo la riuscita che farra il detto Ascanio mio figliolo /e/ soprauiuendo luj alli heredi [c. 328v] heredi miei, et descendententi come di sopra, et alla detta Sig(no)ra mia

consorte, uoglio che succeda in tutto quello che del Ill(ustrissi)mo Sig(no)r Giuliano mio padre /e/ da me nellj nostri testamenti /e/ stato lasciato alli figlioli bastardi in deffetto delli legitimj. Jtem reuoco, et anullo tutti li legati fatti /a/ seruitori miei nominati per suo nome proprio. lasciando perho /e/ confirmando tutti li legati fatti alli miej seruitori in genere sotto nome de officio /o/ seruitio tra quali dechiaro che si comprenda il medico cio /e/ tra li seruitori del primo grado ancora che Jn detto testamento non ne sia fatta mentione mentri perho detti seruitori habbiano seruito tre annj /e/ non hauendo seruito tre anni habbiano solo la meta di quel che nel detto mio testamento gl'ho lasciato: voglio pero che oltre il legato generale /o/ particolare, che ho fatto alli detti seruitori sotto nome d'officio /o/ seruitio si paghi particolarmente /a/ tutti quelli seruitori, che sonno nominatj /e/ descritti Jn vna mia lista /o/ poliza scritt[a] de mia mano /e/ sigillata con il mio sigillo consignata da me alla detta S(igno)ra mia consorte da conseruarsi presso di lej sino alla mia morte quel tanto che Jn detta lista /o/ poliza /e/ stato tass[at]o [c. 329r] tassato. Jtem lasso alli Camerieri miej ~~extra~~ extra muros /e/ scudierri scudi trenta per uno. Jtem lasso all' Ill(ustrissi)mo Cardinale de Medicj scudi mille per pagarne un mio debito del quale S(ua) S(ignoria) Ill(ustrissi)ma n' /e/ Informatata nel modo /e/ forma, che da me gl' /e/ stato detto /a/ bocca. Jtem dechiaro, che se uno de miej seruitori hauesse piu offitij debba hauere un solo legato /a/ sua elettione oltre il legato, che forsi se fosse fatto particolarmente nella sopradetta mia lista /o/ poliza. Jtem uoglio che Jn Caso che alcuno de miej seruitori /a/ quali ho fatti legati tanto sotto nome de offitio, et di seruitio, quanto particolarmente sotto nome proprio comettesse alcuno delitto per il quale si douessero confiscare li suoj benj uoglio che tali legati da me fatti siano reuocati come ex nunc li reuoco, et non li siano pagati se prima non saranno restituiti in gratia del Prencipe. Jtem lascio Jn Arbitrio della detta Sig(no)ra et Ill(ustrissi)mi Sig(no)ri essequitori di valerse di quello Auditore /o/ luogotenente, che paresse /a/ loro più opportuno per il gouerno del mio stato, reuocando ogni altra mia ordinatione /e/ dispositione che nel detto mio testamento ho fatto Jn persona de Gio: Maria Brugno lj al p(re)se)nte mio l(uogotene)nte /e/ questo faccio /a/ contemplatione, et /a/ prieghi del detto Brugnolo. Al quale perho lascio quello che da me in detta mia lista /o/ poliza ho tassato dechiarando perho, che per le qualita sue /a/ me note per [c. 329v] per la seruitu sua de sette anni continuj hauero caro che anco doppo morte mia serua li miej heredi nel gouerno del detto mio stato /o/ vassalli. Et perche Jn detto mio testamento considerando la graue eta /e/ quali [intendi quasi] continua in dispositione del Ill(ustrissi)mo Cardinal farnese, et li grau j, et Infiniti negotij de quale /e/ continuamente oppresso, et Impedito et che come mio padre /e/ padrone

haurebbe sempre tenuta /e/ terra protettione di Casa mia. per no(n) aggon-  
 glierli fastidij, et occupationij maggiori reputaj essequotori del detto mio te-  
 stamento li Ill(ustrissi)mi /e/ R(euerendissi)mi Cardinali Medici /e/ Maffeo /  
 a/ quali in Caso di morte hauero substituiti li Ill(ustrissi)mi Caraffa /e/ Ge-  
 sualdo, et essendo poj morto il detto Ill(ustrissi)mo Maffeo hora, reuocando  
 ogni altra dispositione nomi natione /e/ substitutione fatta Jn detto mio te-  
 stamento, quanto alla deputatione delli detti essequotori, Constituisco /e/ de-  
 puto essequotori del detto testamento, et presenti miej Codicilli il sudetto  
 Ill(ustrissi)mo Cardinale de Medici l' Ill(ustrissi)mo Cardinale Mon[ta]lto  
 S(igno)re Carlo Mutj, et Si(gno)r Valerio della Valle et morendo alcuno di  
 loro possano et debbano li soprauiuentj elegerne vn altro, come meglio /a/  
 loro parera /a/ quali concedo /e/ do tutta l' [...] [c. 330r] /e/ faculta, che Jn  
 detto detto mio testamento l'ho Concessa quale uoglio, che si habbia per  
 repetita nelli p(rese)nti miej codicilli. Jt(em) Dechiaro che tutti li legati datti  
 da me tanto nel mio testamento, q(ua)nto nelli presenti codicilli et detta mia  
 lista /o/ poliza consignata alla detta Sig(no)ra se Jntendano essere fatti per  
 per [sic] pagarseli vna uolta tanto se non si trouara specificato altro et per-  
 che in detto mio testamento promisi nominare altre persone, quali douessero  
 succedere nella mia heredita, et stato Jn euento che mancasse la linea delli  
 miej descendentj, Maschij /e/ femine legitimi /e/ bastardi dico dechiaro /e/  
 uoglio, che nel caso sudetto succedano quelli che seranno da me nominati Jn  
 vna poliza scritta /o/ sottoscritta di mia man propria /e/ sigillata con il mio  
 sigillo che serra chiuso Jn una Cassetta di ferro, che serra consignata in Cu-  
 stodia della Abbadessa, et monache del Monastero di San Sisto hora trans-  
 portato /a/ Monte Magnanapolj, al quale monastero per la conseruatione di  
 detta Cassetta, uenendo tal Caso di estinncione di detta linea lasso scudi  
 dugento da pagarseli dalli detti nominati. qual Cassetta prohibisco che maj  
 per alcun tempo si possa aperire se non doppo che fosse uenuto tal caso, il  
 che Dio nol voglia Jo [c. 330v] Jo Giouan Giorgio Cesarino ho disposto  
 come di sopra et Jn fede mi sono sottoscritto Jn presentia de m(esser) Curtio  
 Saccoccia che se Rogara del presente.

Tenor uero supradict(um) Cedulis ligato(rum) dequo supra fit mentio  
 (etc.) A. Gabriele Cesarino lasso Jn uita sua l'anno scudj Centocinquanta Al  
 sig(no)r Milio lasso scudi mille d'oro da pagarseli una uolta solo, oltra li  
 cento Cinquanta che li ho dati l'anno Jn vita sua, et de vn suo nepote 1100  
 A. Milia leonardi scudi doicento \_\_\_\_\_ 200  
 A laurentia scudi Cento \_\_\_\_\_ 100  
 A Gioua(n) Baptista Garbagnò scudi cento \_\_\_\_\_ 100  
 Al Medico cio /e/ m(esse)r bartolomeo Vicarij scudi Cinquanta 50

A. mastro Gio: barbiero scudi Cento	_____	100
A. Gio Maria vrsino scudi Cento	_____	100
A. Mariano Garbagni scudi Cento	_____	100
Al Sig(no)r Gio: Maria brughola scudi trece(n)to	_____	300
A. Gio: Tanitio scudi Cinquanta	_____	50

Giouan Giorgio Cesarinj loco eius duo(rum) + + sigillo(rum) /a/ tergo dict(ae) apoce [?] seu folij sup(eri)o(rum) legato(rum) sunt descripta hec verba (etc.) Lista delli legati fatti da me Gio: Giorgio Cesarin[i] della quale Fo mentione nelli miej Codicilli, et mihi notario (etc.) sub dicta die Consi-gnatj

***Seguono i documenti di amministrazione familiare relativi all'apertura del testamento e agli atti connessi in ordine cronologico.***

ASR, Collegio dei notai, Curzio Saccoccia, vol. 1564, anno 1585, cc. 298r-300v  
[1 maggio 1585]

Alla presenza di Giovanni Arrigoni, giudice capitolino, Clelia riferisce la morte di Giovan Giorgio, avvenuta il 20 aprile; è suo erede il figlio Giuliano di 13 anni; Clelia intende esercitare l'usufrutto che le è garantito dal testamento ed esercitare la funzione di tutrice e di curatrice del figlio; il giudice riconosce la liceità della cosa e la nomina solennemente tutrice e curatrice; Clelia si impegna a non passare a seconde nozze ecc.; ha provveduto a redigere un inventario dei beni immobili come richiesto dal testamento:

[c. 299v] [...] Jnuentariu(m) bonoru(m) stabiliu(m) bo(nae) me(moriae) Jll(ustrissi)mi D(omini) Jo(hannis) Georgij Cesarini, Terra Ciuitatenoue, Castru(m) nuncupatu(m) Monteforte, Ciuita Lauinia, Jenzano Ardea Fraxo, Ginestra, Torricella, Belmonte, Rocca sinibaldi, Stips, Vna parte de Castel' Lione, Rocha Raccese [o Rauese] in Abruzzo, Torre de Jtalia [nei docc. succ. è detta Tutalia], Poggio s(an) Gio(vanni), Castel menardo con le sue Ville la meta de Colle fegato pro indiuiso con Si(gno)ri de Mazzeri [Marreri?] la meta de poggio de Valle ut sup(r)a la meta della Ville pur' de Collefegato pro indiuiso ut sup(r)a cu(m) eoru(m) Jurib(us), Casale nuncupat(um) pian' de frasso, Bon' repozzo, fusignano, Caposelua, Campo de Carne, tre noni de un' Casale detto de Consorti in Territorio de Ardia, la Cesarina, Casale con l'osta

ria nominata [...] [c. 300r] sue pertinentie,<sup>25</sup> il palazzo di Roma della solita habitatione del Ill(ustrissi)mi s(ignor)i Cesarini, il palazzo del Argentina con il giardino et sue pertinentie, Il palazzo con quattro giardini et sua pertinentia a s(an)to Pietro a Vincula, Vna casa alli Cauallieri doue habita m(esser) Silla scultore, Dua Casette alla stufa de Cauallieri che habita m(esser) Gio(vanni) Berlinzona, Vna Casa in campomarzo, Dua casette uecino alla Mad(onn)a de Monti, La uigna de fiume con sue pertinenze in tutto circa a Canne 27. con Cinq(ue) Case de vignaroli, Vn' Cenzo de scudi 12. l'anno sopra una uecino a Morforio<sup>26</sup>, vna casa a canto alla chiesa de barbieri la tiene Marco mulattiero, Vn fenile alla Calcara uecino alle botteghe oscure, Vna stalla grande con fenile de sopra et stanze p(er) il m(ast)ro de stalla, Vna remessa de cochio a canto al giardino alla Arag(...)na, Vna casa doue se remette la paglia dreto al palazzo la Faculta de potere ricomprare la casa de scipione mancini quandocunq(ue) la faculta di potere recomperare dua case dal s(igno)re Tomao de Cauallieri su la piazza de Cesarini doue habita m(ast)ro Vincenzo

<sup>25</sup> L'elenco si può precisare così: *Terra Ciuitatenoue* è la città di Civitanova Marche in provincia di Macerata; *Castru(m) nuncupatu(m) Monteforte* potrebbe essere Monteforte Irpino in provincia di Avellino; *Ciuita Lauinia* è oggi Lanuvio in provincia di Roma; *Jenzano* è Genzano in provincia di Roma, dove ancora oggi è possibile ammirare il palazzo che fu ampliato dal figlio Giuliano e che fu di proprietà della famiglia Sforza Cesarini fino alla metà dell'Ottocento; *Ardea* si trova in provincia di Roma; *Fraxo* è Frasso Sabino in provincia di Rieti (quel che rimane dell'antico castello Cesarini è ancora visibile nel centro del paese); a *Ginestra Sabina* in provincia di Rieti dell'antico castello Cesarini è rimasta solo una piccola porzione della torre; *Torricella* in Sabina, provincia di Rieti; *Belmonte* in Sabina, provincia di Rieti; a *Rocca Sinibalda*, in provincia di Rieti, l'antico castello (in cui Giovan Giorgio e Clelia trascorsero i giorni successivi al loro matrimonio) fu ricostruito nel 1532 dall'architetto Baldassarre Peruzzi per volere del card. Alessandro Cesarini e dal 1928 è diventato monumento nazionale (vedi <http://www.castelloroccasinibalda.it/il-castello/>); *Stips* è Stipe in provincia di Rieti; *Castel' Leone* è forse Castelleone, una frazione di Deruta (PG); *Rocha Raccese [o Rauese]* non è stata identificata; *Torre de Italia* (che nei documenti successivi è detta *Tutalia*) non è stata identificata; *Poggio San Giovanni* è una frazione di Pescorocchiano (RI); *Castelmenardo* è una frazione del comune di Borgorose in provincia di Rieti; *Colle fegato* si chiama oggi Borgorose, in provincia di Rieti; *poggio de Valle* è forse Valle del Poggio in provincia di Nocera Umbra; *Bon' repozzo* è Buon Riposo, frazione del comune di Aprilia (LT); *Fusignano* si trova in provincia di Ravenna; *Caposelva* è frazione del comune di Varzi (PV); *Campo di Carne* è una frazione del comune di Aprilia (LT).

<sup>26</sup> Marforio, scultura marmorea di epoca romana forse raffigurante il dio Nettuno, fu una delle sei *statue parlanti* di Roma. All'epoca era nei pressi del Carcere Mamertino nella zona dei Fori.

OSSERVATORIO SU STORIA E SCRITTURE DELLE DONNE A ROMA E NEL LAZIO

Cherichini et m(esser) Plinio speciale [...].R, Collegio dei notai, Curzio Saccoccia, vol. 1564, anno 1585, cc. 300v-301v

Di seguito Clelia designa Giovan Battista Garbagnò come procuratore legale per tutte le cause giuridiche che possano riguardare il figlio.

[1 maggio 1585]

ASR, Collegio dei notai, Curzio Saccoccia, vol. 1572, anno 1585, c. 160r  
[7 maggio 1585]

De Mand(a)to e Commissione del Mag(nifi)co et ecc(ellen)te Sig(no)r Giouanni Arrigone Nobil Mantuano Dottor di Legge giudice palatino e secondo Collaterale della Corte di Campidoglio et ad Instanza e petitione dell' Ill(ustrissi)mo sig(no)r Giuliano Cesarino Figliolo della Bona memoria dell' Ill(ustrissi)mo sig(no)r Gio(uan) giorgio Cesarino e dell' Ill(ustrissi)ma sig(no)ra Cleria farnese de Cesarini sua madre tutrice e Curatrice principale

Se Bandisce pubblicamente per Roma e luochi pubblici /e/ consueti di essa e massimamente nella sala di campidoglio se alcuna persona de qual si voglia stato grado e conditione se sia hauesse /o/ pretendesse d'hauere alcune ragioni et attioni sopra le robbe et heredita del detto Ill(ustrissi)mo sig(no)r Gio(uan) giorgio venga e comparisca auanti al detto sig(no)r secondo Collaterale giouedi che saranno li 9 del prese(n)te mese di Maggio a hore 20 nel Palazzo del detto Ill(ustrissi)mo sig(no)r Giuliano posto In Roma nel Rione de sancto eustachio, a ueder pigliare et accettare l'heredita del detto Ill(ustrissi)mo sig(no)r gio(uan) giorgio col Beneficio della legge e dell' Inuentario (etc.) de tutte e singule robbe mobili e stabili Ragioni et attioni di detta heredita et et [sic] allegare e mostrare quello che uogliono e possono con le solennita solite /e/ consuete della qual causa constara per li atti de m(esser) Curtio saccoccia de sancti no(tario) Infra(scri)to et [...] [...] die 7 mensis Maij 1585 (etc.) [...]e veder fare et Incominciare il solenne Inuentario

Curtius Saccoccius  
De Sanctis not[arius]

Bando per la morte di Giovan Giorgio Cesarini (7 maggio 1585)  
ASR, Collegio dei notai, Curzio Saccoccia, vol. 1572, anno 1585, c. 160r

[altra mano]

*Io paulo trombetta ho publicato il presente bando nella sala di campidoglio  
essendoci la pubblica audientia e p(er) roma alli lochi soliti e consueti in  
questo di 7 di Maggio 1585*

ASR, Collegio dei notai, Curzio Saccoccia, vol. 1572, anno 1585, cc. 349r-v  
ecc. (incompleto nel volume)

[9 maggio 1585]

Dopo che Paolo araldo del comune ha divulgato il bando che convoca i creditori e i legatari di Giovan Giorgio Cesarini, il 9 maggio 1585 in palazzo Cesarini a Roma, alle ore venti (circa le due del pomeriggio), in presenza del giudice Giovanni Arrigoni, di Giuliano e di Clelia, si procede all'inventario dei beni di Giovan Giorgio, dei crediti e dei debiti. Giuliano dichiara di accettare l'eredità. [...].

ASR, Collegio dei notai, Curzio Saccoccia, vol. 1564, anno 1585, cc. 303v-305r

[9 maggio 1585]

Giovan Giorgio era creditore di una certa somma dal tesoriere di Reggio e aveva designato come suo procuratore Camillo de' Medici abitante a Napoli; questi aveva ricevuto e trasmesso a Giovan Giorgio 500 ducati; a causa della di lui malattia non ne aveva ottenuto la ricevuta; adesso la richiede; Clelia dichiara di essere a conoscenza della cosa e dispone di rilasciare la ricevuta e conferma la procura a Camillo per la riscossione del resto della somma di cui il marito era creditore; il giudice consente e dà mandato al notaio di procedere in modo che si possano esigere 1000 ducati per i due mesi già trascorsi, altri 1500 ducati che matureranno a fine mese e le altre somme che via via matureranno.

ASR, Collegio dei notai, Curzio Saccoccia, vol. 1564, anno 1585, cc. 371v-373v

[12 giugno 1585]

Giuliano, con l'approvazione di Clelia, designa Camillo de' Medici come suo procuratore presso il viceré di Napoli ecc. per ottenere l'assenso a subentrare al padre nel possesso dei beni immobili situati nel regno di Napoli (Torre Tutalia [?], Rocca di Ranisio, Poggio San Giovanni, Castel Menardo e le parti a lui spettanti di Colle Fegato e Poggio di Valle) e per ottenerne l'investitura feudale.

ASR, Collegio dei notai, Curzio Saccoccia, vol. 1564, anno 1585, cc. 373v-374r

[12 giugno 1585]

Ivi di seguito. Clelia affianca Marco Antonio Albasino a Giovan Battista Garbagnò nella gestione delle cause legali di Giuliano.

ASR, Collegio dei notai, Curzio Saccoccia, vol. 1565, anno 1585 II, c. 1r-v  
[1 luglio 1585]

Dovendosi assentare da Roma, Clelia designa come suo fiduciario Giovan Battista Garbagnò per l'amministrazione della casa e del patrimonio.

ASR, Collegio dei notai, Curzio Saccoccia, vol. 1565, anno 1585 II, cc. 236r-237r

[11 ottobre 1585]

Clelia tutrice e curatrice di Giuliano riconosce un censo di 3340 scudi con interesse di cento scudi annui stipulato con Ferdinando Gonzaga, come risulta da un atto rogato il 12 agosto 1585.

ASR, Collegio dei notai, Curzio Saccoccia, vol. 1565, anno 1585 II, cc. 237v-239v

[11 ottobre 1585]

Bernardino Pio, agente di Ferdinando Gonzaga, dichiara che Ferrante Gonzaga in nome di Giovan Giorgio ha pagato a Isabella Gonzaga trecento scudi d'oro per un censo che frutta cento scudi annui, dovuti alla stessa Isabella da Giuliano come erede del padre.